



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Affari Generali e Legali

n. 12-AGL-2019 del 27/11/2019

OGGETTO

**CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “THEODORA ONLUS” PER
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ LUDICHE PRESSO LA S.C. PEDIATRIA
ONCOLOGICA**

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

il provvedimento non comporta registrazioni contabili, ne’ impegni finanziari futuri

Il Direttore ad interim della s.c. Risorse Economiche e
Finanziarie e Libera Professione
Andrea Frignani

Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria
Il Dirigente della s.c. Affari Generali e
Legali
(dott. Antonio Cannarozzo)

L’atto si compone di 8 pagine di cui 5 pagine di allegati parte integrante
atti n. 1.1.07 – 561/2019
/ma



Il Dirigente della s.c. Affari Generali e Legali

premess

- che, con provvedimenti n. 15MKeC/2010, n. 10AGL/2013 e n. 11AGL/2016 è stata stipulata e, successivamente rinnovata, convenzione con la Fondazione “Theodora Onlus” con sede in Milano, per lo svolgimento di attività ludiche presso la s.c. Pediatria della Fondazione;
- che la Fondazione “Theodora Onlus” è ente senza fini di lucro iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano;
- che la Fondazione “Theodora Onlus”, organizza e gestisce, in collaborazione con la s.c. Pediatria Oncologica della Fondazione, attività ludiche e visite di artisti professionisti volte a fornire sostegno e conforto morale ai piccoli ricoverati;
- che il Direttore della s.c. Pediatria Oncologica, con nota pervenuta in data 17 ottobre 2019, in vista della scadenza della vigente convenzione, ha chiesto la prosecuzione della collaborazione con “Theodora Onlus”;

vista

- la normativa vigente per le organizzazioni no profit;
- il Regolamento per i rapporti tra la Fondazione e Terzo Settore, approvato con deliberazione n. 106F del 22 dicembre 2011, con il quale la Fondazione ha disciplinato le modalità operative per instaurare corretti ed efficienti rapporti con le organizzazioni no profit;

dato atto che la “Theodora Onlus” è inserita nell’elenco delle organizzazioni no-profit (ONP) operanti all’interno della Fondazione, pubblicato sul sito internet della Fondazione;

visto il testo di convenzione condiviso tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince:

- che gli operatori di “Theodora Onlus” sono artisti reclutati secondo precisi criteri che attengono sia all’ambito artistico che a quello della personalità, usufruendo di un addestramento mirato a sviluppare e migliorare le competenze e le conoscenze in campo artistico nonché nell’ambito ospedaliero;
- che l’attività prestata dagli artisti di “Theodora Onlus” in favore della s.c. Pediatria Oncologica, è gratuita e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con la Fondazione;
- che l’attività svolta presso la s.c. Pediatria Oncologica dagli artisti di “Theodora Onlus” verrà organizzata di comune accordo con il Direttore della struttura, senza arrecare intralcio all’attività del personale medico e sanitario del reparto;
- che “Theodora Onlus” assicura e fornisce la copertura assicurativa dei propri artisti per eventuali danni recati a terzi nello svolgimento della propria attività nonché contro infortuni e malattie connesse alle loro attività;
- che il personale della s.c. Pediatria oncologica dovrà informare i bambini ricoverati e i loro genitori e familiari della presenza dei “dottor Sogni” e, a loro volta, i “dottor Sogni” dovranno essere puntualmente aggiornati sull’evoluzione dello stato di salute di ciascun bambino ricoverato, sull’opportunità o meno che venga “visitato” e ogni altra informazione utile allo svolgimento delle attività;
- che la Fondazione, a mezzo del Direttore della s.c. Pediatria oncologica, si impegna ad informare tempestivamente i responsabili di Theodora di ogni problema che dovesse sorgere con un “dottor Sogni” o con qualsiasi altra persona legata a “Theodora Onlus”, affinché se ne trovi rapidamente soluzione;

considerato che è diretto interesse della Fondazione promuovere e favorire collaborazioni nelle materie proprie dell’attività istituzionale, che consentano di implementare l’efficienza del servizio assistenziale e terapeutico delle proprie strutture;



acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica ed Ematologia e dei Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario, apposti sulla richiamata nota pervenuta in data 17 ottobre 2019 e depositata in atti;

ritenuto di approvare e sottoscrivere la convenzione con “Theodora Onlus”, della durata per tre anni, con decorrenza dal 28 novembre 2019, data di scadenza della precedente convenzione, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni futuri a carico della Fondazione;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009;

richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto “Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;

D E T E R M I N A

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione di durata triennale con la Fondazione “Theodora Onlus”, con sede legale in Milano, via G. A. Boltraffio 19, per l’espletamento di attività ludiche presso la s.c. Pediatria Oncologica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17, c. 6 della L. R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE DELLA s.c. Affari Generali e Legali
Antonio CANNAROZZO
Firmato digitalmente

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI E LA FONDAZIONE THEODORA ONLUS PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' LUDICHE

TRA

la **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori** (di seguito denominata "Fondazione"), con sede legale in Milano, Via G. Venezian n. 1, codice fiscale n. 80018230153 e partita I.V.A. n. 04376350155, in persona del Direttore s.c. Affari Generali e Legali, dott. Antonio Cannarozzo, a ciò delegato con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione, giusta determinazione 29 settembre 2017 n. 311DG

E

la **Fondazione Theodora ONLUS**, con sede in Milano, Via G. A. Boltraffio 19, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d'ordine 10, in persona del Consigliere Delegato, avv. Emanuela Basso Petrino, nata a Cuneo il 24 settembre 1974 e domiciliata per il presente atto presso la sede della Fondazione Theodora (di seguito denominata "Theodora"),

premessso

- che Theodora è una Fondazione la cui missione è quella di portare il sorriso a bambini ricoverati in ospedale, attraverso l'organizzazione di attività artistiche e ludiche volte a stimolare l'immaginazione dei ricoverati;
- che Theodora organizza visite di artisti professionisti (d'ora in avanti "visite"), appositamente formati per lavorare in ambiente ospedaliero (d'ora in avanti per brevità "dottor Sogni" o "Artisti");
- che la Fondazione si è dichiarata interessata a ricevere tali "visite" presso la s.c. Pediatria oncologica, diretta dalla dott.ssa Maura Massimino;
- che il rapporto di collaborazione fra le due istituzioni è sempre fondato sulla fiducia e sul dialogo;
- che con "Regolamento per i rapporti tra la Fondazione e Terzo Settore", approvato con deliberazione n. 106F del 22 dicembre 2011, la Fondazione ha disciplinato le modalità operative per instaurare corretti ed efficienti rapporti con le organizzazioni no profit;
- che l'Associazione risulta essere in regola con quanto previsto dal Regolamento sopracitato, ed è pertanto iscritta nell'elenco delle Associazioni no profit che operano presso la Fondazione;
- che le Parti, nel 2016, hanno stipulato una convenzione triennale, in scadenza il 28 novembre 2019, per l'espletamento di attività ludiche presso la s.c. Pediatria oncologica della Fondazione, che intendono proseguire mediante la stipula del presente accordo.

tutto ciò premesso, le parti indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione intende regolamentare il rapporto di collaborazione tra la Fondazione e Theodora, in virtù del quale la s.c. Pediatria oncologica si avvarrà dell'attività di sostegno e conforto morale e psicologico ai bambini ricoverati presso la struttura, mediante l'organizzazione

di animazioni umoristiche da parte di artisti professionisti, appositamente formati per lavorare in ambiente ospedaliero.

Art. 2 – Obblighi di Theodora nei confronti della Fondazione INT

A. Principi

Le “visite” dei dottor Sogni presso i bambini ospedalizzati sono finanziate da Theodora che offre gratuitamente questo servizio alla Fondazione.

I dottor Sogni si impegnano a rispettare scrupolosamente le modalità di esecuzione del loro compito, conformemente al programma di collaborazione concordato tra Theodora e la s.c. Pediatria oncologica della Fondazione.

I dottor Sogni, artisti reclutati secondo precisi criteri che attengono sia all’ambito artistico che a quello della personalità, devono possedere una solida base artistica, devono essere sensibili e avere grande stabilità emotiva. La conoscenza del mondo dell’infanzia e delle modalità di un corretto rapporto interpersonale sono egualmente essenziali requisiti per il loro reclutamento.

Le “visite” vengono svolte settimanalmente dai dottor Sogni, previa pianificazione concordata tra il Direttore della s.c. Pediatria oncologica (o chi da esso delegato/a) e il Direttore di Theodora, (o chi da esso delegato/a).

La “visita” di un dottor Sogni è personalizzata: ciascun bambino beneficia di “un’improvvisazione” dedicatagli specificatamente. In via di principio, d’intesa con la capo sala, il dottor Sogni visita stanza dopo stanza.

Al fine di coordinare al meglio le differenti animazioni proposte ai piccoli pazienti all’interno della Fondazione, su richiesta e indicazione del Direttore della s.c. Pediatria oncologica, Theodora si rende disponibile a collaborare con eventuali altre Associazioni operanti nel reparto.

B. Artisti e Formazione

L’attività dei dottor Sogni è prestata su mandato di Theodora e non potrà dar luogo ad alcun rapporto di lavoro con la Fondazione.

Theodora s’impegna a dare ai suoi dottor Sogni una “formazione continua”, mirata a sviluppare e rinnovare tanto le loro competenze artistiche quanto le loro conoscenze dell’ambiente ospedaliero.

Il programma di formazione prevede due seminari di tre giorni ogni anno. Inoltre, affinché ciascun “Artista” possa svolgere il suo lavoro per Theodora nel migliore dei modi, sono organizzati un minimo di 6 incontri all’anno tra l’equipe dei dottor Sogni e specialisti in neuropsichiatria infantile e/o psicologi operanti nell’ambito ospedaliero.

Questi programmi di formazione sono obbligatori per tutti coloro che accettano l’incarico di dottor Sogni di Theodora.

C. Il Bambino, la sua famiglia e il dottor Sogni

L’attività del dottor Sogni e dei suoi collaboratori presso i bambini ricoverati è di ordine esclusivamente artistico. Il dottor Sogni e gli Artisti non esercitano in alcun caso un ruolo terapeutico e ogni intervento viene effettuato senza intralciare il lavoro del personale medico e paramedico della Fondazione.

Il dottor Sogni e gli Artisti non impongono le loro “visite” ai bambini. Queste sono effettuate con il consenso preventivo di questi ultimi, ma anche, se presenti al momento della visita, dei genitori o degli esercenti la patria potestà, compresi tutori e curatori.

Theodora non sollecita donazioni da parte dei familiari dei bambini ospedalizzati.

Theodora rispetta scrupolosamente la personalità e l'identità dei bambini ricoverati. Si impegna, inoltre, a non utilizzare l'immagine del bambino o dei suoi familiari per fini pubblicitari o commerciali.

L'immagine di un bambino potrà eventualmente essere utilizzata nei documenti di presentazione delle attività di Theodora, previo specifico consenso scritto dei genitori, o dei rappresentanti legali, dei minori interessati. Una copia di tale consenso verrà consegnata al Direttore della s.c. Pediatria oncologica (o a suo delegato) per conservarlo all'interno della cartella clinica.

Theodora si impegna inoltre ad osservare quanto disposto dalla Fondazione con il "Regolamento per i rapporti tra Fondazione e terzo settore".

Si dà atto altresì che l'attività dei collaboratori di Theodora non è influenzata da alcun proselitismo religioso, politico o economico.

C. Comunicazione

I dottor Sogni di Theodora sono identificati mediante un "badge" recante la dicitura "Fondazione Theodora ONLUS". Sul camice è ricamato il loro nome d'arte.

I collaboratori di Theodora si tengono a disposizione del personale della Fondazione per rispondere a domande o partecipare a incontri di presentazione delle loro attività.

D. Assicurazione

Theodora tiene indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività dei propri operatori.

Theodora fornisce la copertura assicurativa dei dottor Sogni per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento della loro attività, nonché contro infortuni e malattie connessi alla loro attività in ambito ospedaliero.

Theodora assume l'obbligo di totale risarcimento di ogni eventuale danno provocato dai propri operatori e/o da proprie attrezzature utilizzate presso la Fondazione, all'immobile, agli arredi, ai dipendenti della Fondazione ovvero a terzi.

Per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro si rimanda al DUVRI (all. 1) appositamente predisposto e sottoscritto dalle parti.

E. Requisiti sanitari e osservanza normativa a tutela del personale

I dottor Sogni devono essere fisicamente idonei alla loro attività specifica e muniti delle principali vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Theodora si impegna ad osservare, nei confronti dei dottor Sogni, le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo nonché le assicurazioni, la tutela della sicurezza e della salute degli artisti medesimi, restando a suo carico tutti i relativi oneri e adempimenti vigenti in materia.

Art. 3 – Obblighi della Fondazione INT nei confronti di Theodora

A. Informazioni

Laddove prescritto per il personale curante, i volontari e/o abituali frequentatori, la Fondazione si impegna a mettere a disposizione dei dottor Sogni un "badge" di autorizzazione ad operare all'interno della stessa.

Il personale della s.c. Pediatria oncologica dovrà informare i bambini ricoverati e i loro genitori e familiari presenti, e/o gli esercenti la patria potestà, compresi tutori e curatori, della presenza dei dottor Sogni.

La capo sala (o persona incaricata) fornirà puntualmente ai dottor Sogni ogni informazione utile sullo stato dell'unicità pediatrica, sul personale presente, sui bambini ricoverati e ciò al fine di facilitare e rendere efficace ogni intervento.

Ad ogni visita del dottor Sogni al reparto, il personale presente lo aggiornerà sull'evoluzione dello stato di salute di ciascun bambino ricoverato, sull'opportunità o meno che venga "visitato" e ogni altra informazione utile allo svolgimento della "visita". I dottor Sogni devono essere tenuti informati anche su casi di decesso di un bambino precedentemente "visitato", al fine di evitare spiacevoli situazioni.

La Fondazione, a mezzo del Direttore della s.c. Pediatria oncologica, si impegna ad informare tempestivamente i responsabili di Theodora di ogni problema che dovesse sorgere con un dottor Sogni o con qualsiasi altra persona legata alla Fondazione, affinché se ne trovi rapidamente soluzione.

Per quanto possibile, la Fondazione, a mezzo del Direttore della s.c. Pediatria oncologica, si impegna ad informare Theodora di ogni altra eventuale associazione operante all'interno dello stesso, e così pure di altre attività artistiche o ludiche ivi condotte, al fine di evitare qualsiasi contrasto, confusione o altra situazione che possa nuocere al benessere del bambino.

B. Valutazione periodica dell'attività

La Fondazione si impegna ad organizzare, al suo interno e congiuntamente con Theodora, un incontro annuale di valutazione dell'attività svolta da Theodora in forza del presente accordo.

C. Visibilità di Theodora all'interno della Fondazione

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione di Theodora uno spazio dedicato in bacheca dove essa possa esporre locandine informative sull'attività di Theodora e volantini istituzionali.

Art. 4 – Durata dell'accordo

La durata della presente convenzione è di tre anni, con decorrenza dal 29 novembre 2019. L'accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo in forma scritta e positiva. Le parti potranno interrompere la collaborazione laddove ve ne fosse l'esigenza: detta interruzione dovrà avvenire previa comunicazione in tal senso all'altra parte, mediante raccomandata a. r. con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

La Fondazione e Theodora sono Titolari autonomi del trattamento e, qualora vengano a conoscenza – anche in modo fortuito – dei dati di cui l'altra Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati esclusivamente per gli scopi attinenti alla presente convenzione e nel pieno rispetto delle vigenti normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Ogni dottor Sogni è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e dei diritti degli utenti in rapporto di collaborazione con gli altri volontari e con il personale della Fondazione con il quale manterrà un proficuo scambio di informazioni in ordine all'attività svolta. Ove necessario, ogni dottor Sogni verrà designato dalla Fondazione quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs n. 196/2003 e del D.Lgs n. 101/2018 e dovrà attenersi diligentemente alle istruzioni fornite dalla Fondazione.

Ogni dottor Sogni è inoltre tenuto al segreto sulle notizie e sui fatti di cui viene a conoscenza

relativi sia ai pazienti sia alla Fondazione, nonché all'osservanza e al rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla Fondazione, fatte salve, ove necessarie, le dovute segnalazioni all'Autorità giudiziaria.

In ogni caso Theodora risponde direttamente dei danni cagionati ad altri, in conseguenza dell'illecito trattamento dei dati personali imputabili, a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Theodora garantisce che ogni dottora Sogni operante presso la Fondazione abbia preso visione del presente articolo.

Art. 6 – Foro esclusivo competente

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 7 – Bolli

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. art. 27bis - Tabella B del D.P.R. n. 642/1972 (art. 17 del D.P.R. n. 460/1997).

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Direttore ad interim s.c. Affari Generali e Legali
(dott. Antonio Cannarozzo)

Fondazione Theodora ONLUS
Il Consigliere Delegato
(avv. Emanuela Basso Petrino)